



AS.PRO.LEGNO AMBIENTE

Notizie

www.legno-ambiente.it mail: info@legno-ambiente.it

Sede Operativa: Via Trotti, 69 – 15121 ALESSANDRIA Tel. 0131254883



*Circolare informativa agli associati dell'Associazione Regionale Produttori Legno e Ambiente del Piemonte
N.2/20 – Maggio 2020*

REGIONE PIEMONTE

NUOVA NORMATIVA FITOSANITARIA: TUTTO QUELLO CHE I VIVAISTI DEVONO SAPERE

Secondo una stima della FAO le malattie delle piante costano all'economia globale 220 miliardi di dollari, mentre le infestazioni di insetti invasivi causano annualmente danni per 70 miliardi di dollari e sono responsabili di perdite variabili dal 20 al 40% dell'intera produzione mondiale.

Per cercare di contenere i danni, che vengono accentuati dalla globalizzazione dei mercati e quindi dal facile spostamento di organismi da una parte all'altra del mondo (la cimice asiatica ne è un esempio), Il 14 dicembre 2019 è entrato in vigore il Regolamento 2016/2031/UE relativo al nuovo regime fitosanitario europeo.

Il nuovo Regolamento UE 2031/2016:

- intende rafforzare la protezione delle piante e dei prodotti vegetali dagli organismi nocivi;
- introduce nuovi obblighi per tutti gli attori della filiera, da chi importa a chi moltiplica e commercializza vegetali;
- evidenzia la responsabilità diretta dei produttori sulla sanità dei vegetali;
- modifica l'organizzazione dei Servizi fitosanitari nei vari Paesi membri e le procedure di sorveglianza messe in atto dai servizi ufficiali.

Con l'applicazione del nuovo contesto normativo fitosanitario si vogliono evitare i danni da organismi nocivi bloccandone la diffusione e l'insediamento sul territorio europeo.

Le nuove disposizioni introducono nuovi obblighi in relazione alla tracciabilità e all'obbligo di intervento per tutti gli operatori professionali interessati.

Le principali modifiche apportate dal nuovo contesto normativo fitosanitario sono:

- **Estensione dell'obbligo del passaporto fitosanitario a tutti i vegetali destinati alla piantagione:** il passaporto, che rappresenta la condizione imprescindibile per la libera circolazione delle merci nella UE, si presenterà sotto forma di etichetta apposta sull'unità di vendita (lotto), con un formato semplificato e armonizzato in tutto il territorio unionale.

- **Maggiori responsabilità dell'operatore professionale (OP):** gli operatori professionali autorizzati all'emissione di un passaporto delle piante devono assumersi maggiori responsabilità per il proprio operato. Questi sono tenuti a controllare regolarmente lo stato di salute delle loro merci e a disporre delle conoscenze necessarie per identificare i segni della presenza degli organismi nocivi regolamentati dalla nuova legislazione.

- **Sospetta presenza di un Organismo nocivo** Quando vi sia anche il solo sospetto della presenza di un Organismo nocivo da quarantena l'operatore professionale ha l'obbligo di informare subito il Servizio fitosanitario competente e adottare tutte le misure precauzionali per impedirne la diffusione.

- **Sistemi di tracciabilità:** ogni operatore professione che acquista o vende piante e prodotti delle piante deve registrare tutti i dati che gli consentono di identificare il fornitore o l'acquirente di ogni unità movimentata.

- **Inasprimento delle condizioni per l'importazione da Paesi terzi e controlli frontaliari rafforzati:** l'importazione di materiale vegetale vivo (piante, frutta, ortaggi, fiori recisi, sementi, ecc.) da Paesi Terzi è consentita unicamente se tale materiale è scortato da un certificato fitosanitario. Ciò vale anche per i materiali vegetali introdotti nel bagaglio dei viaggiatori.

- **Nuova catalogazione degli organismi nocivi** Gli organismi nocivi delle piante sono suddivisi in quattro categorie principali al fine di una migliore definizione delle priorità delle azioni e delle misure da adottare nonché una migliore assegnazione delle risorse:

1. Organismi da quarantena: sono organismi nocivi la cui identità è stata accertata, che non sono presenti nel territorio, oppure, se presenti, non sono ampiamente diffusi e sono in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno del territorio. Il loro ingresso determina un impatto economico, ambientale, sociale inaccettabile sul territorio in questione.

2. Organismi da quarantena rilevanti per la UE: sono organismi nocivi da quarantena il cui territorio di riferimento è l'Unione europea. Possiedono lo status di organismi da quarantena soltanto all'interno della UE. Il Servizio Fitosanitario nazionale è tenuto a informare gli Operatori Professionali circa il rinvenimento di tali organismi.

3. Organismi da quarantena rilevanti per la UE prioritari: organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione il cui potenziale impatto economico ambientale o sociale sul territorio dell'Unione è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena. Qualora dovessero insediarsi in Europa potrebbero comportare danni economici, sociali ed ecologici considerevoli. Per tali organismi è previsto un rafforzamento delle misure di prevenzione come, per esempio, l'intensificazione di indagini di sorveglianza, l'elaborazione di piani di emergenza e di piani di azione, lo svolgimento di corsi con esercitazioni (simulazioni), che prevedono anche la formazione degli uffici competenti per la gestione di eventuali emergenze (SFN e laboratori). Fra tali organismi rientra, ad esempio, il batterio *Xylella fastidiosa*.

4. Organismi nocivi regolamentati non da quarantena: si tratta di Organismi Nocivi ampiamente diffusi in UE e trasmessi prevalentemente da determinate piante da impianto. Vista la loro diffusione non rispondono (più) ai criteri di un organismo da quarantena ma, date le ripercussioni economiche inaccettabili che la loro comparsa potrebbe comportare, occorre adottare misure fitosanitarie a livello di materiale di moltiplicazione. Appartengono a questa categoria, in particolare, gli «organismi di qualità» noti nel settore della certificazione dei materiali di moltiplicazione, incluse le sementi. Gli elenchi di tali organismi nocivi regolamentati sono in corso di definizione da parte della Commissione europea.

Le domande di Registrazione al RUOP, Autorizzazione all'Uso del Passaporto delle piante, modifica, dichiarazione di cessazione possono essere presentate solo on-line su Sistema Piemonte.

Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)

Il nuovo Regolamento 2016/2031/UE ha istituito il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) nel quale il Servizio fitosanitario registra gli Operatori Professionali che operano sul territorio dello Stato membro interessato.

Il Settore Fitosanitario regionale alimenta il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) a livello regionale.

Chi deve richiedere l'iscrizione (art. 65 del Regolamento (UE) 2016/2031):

a) l'operatore professionale che introduce o sposta nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;

b) l'operatore professionale autorizzato a rilasciare passaporti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai sensi dell'art. 89 del Reg.(UE) 2031/2016;

c) l'operatore professionale che chiede all'autorità competente di rilasciare i certificati fitosanitari per l'esportazione, la riesportazione e pre-esportazione;

d) l'operatore professionale autorizzato ad applicare il marchio ISPM15 o l'operatore professionale autorizzato a rilasciare qualsiasi altro attestato di cui all'articolo 99 del Reg. (UE) 2016/2031, che fornisce informazioni ai sensi degli articoli 45 o 55 del medesimo regolamento, o le cui attività riguardano le pertinenti piante nelle aree delimitate;

Sono esonerati dall'iscrizione al RUOP

- gli operatori professionali che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;

- gli operatori professionali che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di semente, escluse quelle che richiedono un certificato fitosanitario in caso di introduzione nell'UE;

- chi esercita una attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti che si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;

- chi esercita esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno.

Ai sensi del punto 4 dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2016/2031, il Settore Fitosanitario inserisce nel RUOP gli OP attualmente iscritti al RUP (tranne le eccezioni previste) e gli OP autorizzati previsti dalla nuova normativa.

L'Operatore professionale iscritto nel RUOP con procedura d'ufficio presenta, a partire dal 14 gennaio 2020 ed entro il 14 marzo 2020, l'eventuale aggiornamento dei dati relativi ai siti di produzione e alle specie di piante prodotte o commercializzate.

Passaporto delle piante

Il Settore Fitosanitario concede all'Operatore Professionale un'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per piante, prodotti vegetali e altri oggetti appartenenti a particolari famiglie, generi o specie e tipi

di merci, qualora l'operatore soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

A. possiede le **conoscenze necessarie** per effettuare gli esami di cui all'art. 87 riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'art. 30, par. 1, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, nonché i segni della presenza di tali organismi nocivi, i sintomi ad essi collegati e i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi;

B. dispone di **sistemi e procedure** che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di **tracciabilità** di cui all'art. 69 (registra i dati che gli consentono di identificare per ogni unità di vendita di pianta, prodotto vegetale o altro oggetto fornita gli OP che l'hanno fornita e gli OP ai quali è stata fornita e le informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante; conserva i dati registrati per almeno tre anni dalla data in cui sono stati forniti); e all'art. 70 (istituisce sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i siti).

Accreditamento per la produzione di materiali di moltiplicazione

L'accREDITamento del produttore vivaista da parte della Regione è finalizzato alla vendita di materiali di propagazione di fruttiferi, orticole e ornamentali per il quale sono richiesti specifici requisiti di qualità sotto il profilo genetico e sanitario.

Consente la commercializzazione di questi materiali in tutta l'Unione europea.

Possono richiedere l'accREDITamento i vivaisti iscritti al RUOP contestualmente alla richiesta di tale iscrizione.

Deve essere allegata una relazione tecnica prendendo spunto dallo schema scaricabile dalla sezione modulistica.

REGIONE PIEMONTE

NOTIZIE VARIE DALLA REGIONE

Revocato lo stato di massima pericolosità incendi boschivi

La Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione ha **revocato** a partire dal **24 aprile 2020**, lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio piemontese.

La decisione è stata assunta sulla base del quadro della situazione meteorologica in atto e prevista dal Centro Funzionale Arpa Piemonte.

Aperti i termini per la presentazione delle domande di conferma Imboschimento. Misure 221 e H-2080

Entro il **15 giugno 2020** potranno essere **presentate le domande di conferma** degli impegni e il pagamento dei premi annui relativi agli impianti con specie forestali a ciclo non breve (arboricoltura a ciclo medio-lungo; bosco naturaliforme o bosco permanente) realizzati da soggetti privati con i finanziamenti UE nelle precedenti programmazioni (tra il 2000 e il 2012). Tutti coloro che hanno impianti di arboricoltura con latifoglie, realizzati ai sensi del Reg. 2080/92, della Misura H del PSR 2000-2006, della Misura 221 del PSR 2007-2013 devono ricordarsi di presentare la domanda di conferma, pena la perdita del premio di mancato reddito annuale.

Autorizzato il recupero del legname in alveo nei Comuni del Torinese

A seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato il Piemonte nel mese di novembre 2019, la Giunta regionale ha emanato disposizioni per la rimozione del materiale legnoso divelto e depositato lungo i corsi d'acqua.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 1042 del 16 aprile 2020, sono state dettate le modalità e gli ambiti in cui è consentito l'accesso in alveo dei corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico fluviale di competenza regionale per il recupero del materiale legnoso divelto o pericolante presente (solo quello).

Modifiche al PSR: 30 milioni per giovani, produzione integrata, indennità compensativa, biologico

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato il 30 aprile la delibera che mette in attuazione le proposte di modifica per l'anno 2020 al Programma di sviluppo rurale, apportando importanti modifiche finanziarie in risposta alle esigenze delle imprese anche a seguito dell'emergenza Covid-19. Le proposte di modifica sono state notificate alla Commissione europea lo scorso 24 aprile per la sua approvazione formale.

Circa 30 milioni di euro complessivi di risorse vengono concentrate sulle misure del PSR per l'agroambiente, il biologico, l'indennità compensativa nelle zone montane e i giovani agricoltori. Tali risorse sono così rimodulate sulle seguenti misure del PSR 2014-2020:

- 1 MLN euro di finanziamenti regionali integrativi viene inserito sull'operazione 6.1.1 "insediamento giovani agricoltori", al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola.

- 22,3 MLN euro a favore dell'operazione 10.1.1 "produzione integrata"; tale importo aggiungendosi ai 4 milioni di euro circa di economie già presenti sulla misura, consentirà l'apertura per l'annualità 2020, prolungando così di un ulteriore sesto anno il bando quinquennale aperto nel 2015. Verranno finanziate circa 5 mila aziende per il 2020.
- 1,16 MLN euro a favore dell'operazione 11.1.1 "conversione agli impegni dell'agricoltura biologica" che permetterà anche in questo caso il prolungamento degli impegni al sesto anno. Il trasferimento di fondi permetterà di aprire anche il bando sull'operazione 11.2 relativa al mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica, completando così il quadro del sostegno offerto dalla misura 11 (sia per le aziende che proseguono gli impegni sia per quelle in conversione dal convenzionale al biologico).
- 8,3 MLN euro complessivi, tra modifiche ed economie della misura, a favore dell'operazione 13.1 "indennità compensativa per l'agricoltura in zone montane", al fine di contribuire, all'apertura del bando 2020 per circa 7 mila aziende.

“Sebbene nelle misure degli interventi interessati non abbiamo trovato più fondi disponibili, siamo riusciti ad ottenere una rimodulazione dei contributi dalla Commissione Europea ancor prima dell'emergenza ed ora riapriremo i tavoli per altre misure per gli importi ancora a disposizione - spiega l'Assessore regionale all'Agricoltura e Cibo, Marco Protopapa. “Il provvedimento approvato dalla Giunta con le modifiche delle risorse finanziarie ha l'obiettivo di concentrare i finanziamenti su alcune operazioni del Psr – prosegue l'assessore Protopapa – per permettere di dare in modo rapido liquidità alle aziende agricole piemontesi. A breve verranno infatti pubblicati i bandi regionali 2020 sulle misure a superficie del Psr “.

BANDI

NOTIZIE VARIE DALLA REGIONE LOMBARDIA

In Lombardia resta aperto **fino al 13/7/2020** il bando per l'imboschimento delle superfici agricole (pioppicoltura) ai sensi della Mis. 8.1.01.

Il bando è aperto ad imprese agricole individuali, società agricole di persone, di capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale ("IAP") ai sensi del d.lgs. 99/2004. Sono esclusi i soggetti con personalità

giuridica di diritto pubblico.

Con questo bando è possibile effettuare nuovi impianti di pioppicoltura secondo le seguenti tipologie:

Tipologia A – Impianti di PIOPPICOLTURA che beneficiano di un contributo in conto capitale pari al 60% delle spese d'impianto ammissibili, che può raggiungere l'80%, nel caso di:

- impianti realizzati da beneficiari in possesso di certificazione PEFC o FSC con almeno il 50% di piante a "maggiore sostenibilità ambientale" (MSA);
- impianti realizzati con solli cloni di pioppo MSA. Le spese d'impianto ammissibili per ettaro vanno da un minimo di 1.348,88 € a un massimo di 2.739,51 €.

Tipologia B - PIANTAGIONI LEGNOSE A CICLO MEDIO LUNGO, di specie forestali con durata dell'impegno di anni 20, che beneficiano di un contributo in conto capitale, pari al 70% delle spese d'impianto ammissibili, incrementato all'90%, nel caso di impianti realizzati da beneficiari in possesso di certificazione PEFC o FSC.

Nel caso della Tipologia A (Pioppicoltura) è ammessa la possibilità, per le aziende certificate (PEFC o FSC) di limitare la differenziazione clonale a quanto previsto dal proprio schema di certificazione (10% per PEFC o 20% per FSC) anziché il 50%. Ciò rappresenta un'opportunità interessante per le aziende che, raggiungendo la certificazione prima della presentazione della domanda, possono accedere al bando limitando l'obbligo di differenziazione clonale. Se invece l'azienda intende utilizzare una differenziazione clonale superiore (almeno il 50% di cloni MSA), questo impegno viene premiato con un contributo maggiore alle spese di impianto, che passa dal 60 all'80%.

La superficie minima in domanda deve essere di 1 ha; la superficie di ogni singolo appezzamento deve essere di almeno 5000 mq.

Nel caso di impianti grandi (oltre ai 30 ha) occorre utilizzare almeno 3 cloni, di cui 2 MSA, e le piantagioni monoclonali non possono superare dimensioni di 8 ha accorpate.

L'Associazione è a disposizione per l'adesione alla Certificazione della Gestione Sostenibile dei Pioppeti secondo lo schema PEFC: è un modo per qualificare maggiormente la propria azienda, per valorizzare le proprie produzioni e per accedere più facilmente e con maggior profitto ai bandi Piemontese e Lombardo sulla Pioppicoltura.

Rivolgersi al Segretario per ogni informazione al n. 3913760623 – mail info@legno-ambiente.it